

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 08/04/2026) 31/05/2026, n. 17074

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Licenziamento

Intestazione

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAGETTA Antonella - Presidente

Dott. PONTERIO Carla - Consigliera Rel.

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7801-2025 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato
ricorrente

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

controricorrente

avverso la sentenza n. 51/2025 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/02/2025 R.G.N. 854/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Lecce ha respinto l'appello di A.A., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di nullità del licenziamento, intimatogli il 22.3.2018 dalla società , per mancato superamento della prova.

La Corte territoriale ha esaminato la lettera di impegno all'assunzione, sottoscritta dalle parti prima dell'inizio del rapporto (19.2.2018), ed ha ritenuto che la stessa contenesse la specifica indicazione delle mansioni ("impiegato quinto livello con le mansioni di impiegato amministrativo supporter Lecce) anche tramite rinvio alla declaratoria contrattuale. Ha inoltre escluso che il lavoratore avesse fornito prova del motivo illecito determinante a base dell'atto di recesso.

2. Avverso la sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria nell'interesse del lavoratore.

3. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'[art. 380 bis.1](#) c.p.c., come modificato dal [D.Lgs. n. 149 del 2022](#).

Motivi della decisione

Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nel ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'[art. 2096](#) c.c., degli [artt. 1, 3, 5 e 10 L. n. 604/1966](#), [art. 1 D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152](#), [art. 4 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), [art. 2119](#) c.c. in relazione al requisito di determinatezza delle mansioni nel patto di prova. Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto valido un patto di prova recante la generica indicazione "Impiegato 5 Livello con le mansioni di Impiegato Amministrativo - Supporter Lecce", in contrasto con il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, nelle ipotesi in cui la categoria professionale di inquadramento accorpi una pluralità di profili eterogenei - come nel caso del V livello CCNL Terziario - il patto di prova richiede, a pena di nullità, la specificazione analitica dei compiti che formeranno oggetto di valutazione datoriale, con conseguente sottrazione dell'atto espulsivo al regime di libera recedibilità.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi ([Cass. n. 3451 del 2000](#)), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate ([Cass. n. 9597 del 2017](#)). La specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria ([Cass. n. 11722 del 2009](#); [Cass. n. 9597 del 2017](#); [Cass. n. 27785 del 2021](#); [Cass. n. 5264 del 2023](#)).

1.3. A tali principi non si è attenuta la decisione impugnata che ha giudicato sufficientemente specifico il riferimento, nel patto di prova, alla classificazione di "Impiegato 5 Livello con le mansioni di Impiegato Amministrativo - Supporter Lecce" sebbene il quinto livello del c.c.n.l. Terziario (art. 113) comprenda un lungo e variegato elenco di figure professionali e non contempli specificamente né la qualifica di "supporter" né quella generale di "impiegato amministrativo", risultando privo di qualsiasi valore specificativo il rilievo dei giudici di appello sulla consapevolezza del lavoratore di dovere svolgere "mansioni di natura burocratico amministrativa di supporto all'attività aziendale".

In una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, questa Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del patto di prova per difetto di specifica indicazione delle mansioni descritte attraverso il riferimento all'area professionale, al livello retributivo ed alla classe della scala classificatoria collettiva (v. [Cass. n. 6552 del 2023](#)).

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1345, 1418, 2119](#) c.c. e degli [artt. 2727 e 2729](#) c.c. in tema di valutazione unitaria degli elementi indiziari e accertamento del licenziamento ritorsivo. Si censura l'errore metodologico-giuridico in cui è incorsa la Corte territoriale nell'esaminare frammentariamente i plurimi indizi di

ritorsività (apprezzamento iniziale del superiore per il lavoro svolto, legittime rimozioni sulle condizioni lavorative, minaccia esplicita di licenziamento a seguito del rifiuto della trasferta a Milano, visita fiscale Inps disposta dal datore contemporaneamente alla convocazione in ufficio del dipendente assente per malattia), disattendendo il principio nomofilattico secondo cui gli elementi presuntivi devono essere valutati "non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri", precludendosi così l'accertamento della natura ritorsiva del recesso quale reazione all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti del prestatore.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. [Cass. n. 26399 del 2022](#); [Cass. n. 26395 del 2022](#); [Cass. n. 21465 del 2022](#); [n. 9468 del 2019](#) da ultimo v. [Cass. n. 6838 del 2023](#)), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento ([Cass. n. 6838 del 2023](#) cit.; n. 5555 del 2011).

2.3. Si è precisato che "l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio" e che si tratta "di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole" (così [Cass. n. 17087 del 2011](#) cit., in motivazione).

2.4. A tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha analizzato i singoli elementi indiziari, ritenendone alcuni non significativi, ed ha poi proceduto ad una valutazione globale, giungendo alla conclusione che, comunque, non fosse evincibile dal complessivo materiale probatorio un intento ritorsivo unico e determinante quanto, piuttosto, l'inesistenza di un legame di fiducia.

2.5. Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione delle norme in tema di prova presuntiva atteso che la censura sul punto articolata si concreta nella prospettazione di una alternativa ricostruzione delle circostanze fattuali e di un'inferenza probabilistica diversa da quella seguita dai giudici di appello (v. [Cass. n. 9054 del 2022](#)), nel tentativo di conseguire una rivalutazione nel merito dei fatti storici ([Cass., S.U., n. 34476 del 2019](#)), preclusa in questa sede di legittimità.

3. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2026.